

A L L E G A T I

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006			
	1ª nota di variazione	Aggiornato	Accertati nel 2006	meno: rateo al 31.12.2005	più: rateo al 31.12.2006	Totale (dato economico)
Contributi.....	183.063	170.406	351.553	16.209	18.994	354.338
TOTALE.....	183.063	170.406	351.553	16.209	18.994	354.338

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006			
	1^ nota di variazione	Aggiornato	Impegnata	meno: rateo al 31.12.2004	piu': rateo al 31.12.2005	Totale (dato economico)
RATE DI PENSIONE.....	62.060.703	62.338.342	62.884.085	-	-	62.884.085
- MENO						
- Maggiore rivalutazione pensioni art.69 c.1 L388/2000	626.979	633.176	651.769	-	-	651.769
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO....	61.433.724	61.705.166	62.232.316	-	-	62.232.316

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nel corso del 2006 la Gestione è stata influenzata da provvedimenti già illustrati in occasione di precedenti relazioni riguardanti i bilanci.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2006, sulla gestione del fondo di previdenza dei porti di Genova e Trieste, la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2 dell'art.2 della legge n.206/2004, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.

I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità".

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del 20 novembre 2006, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha fissato nella misura del 1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2006.

PAGINA BIANCA

**FONDO DI PREVIDENZA
DELLE ISCRIZIONI COLLETTIVE**

RENDICONTO DELL'ANNO 2006

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto dell'anno 2006 si chiude con un risultato positivo di 674 mgl determinato da 871 mgl di entrate e 197 mgl di uscite.

Per effetto di tale risultato, il patrimonio netto al 31 dicembre 2006 raggiunge gli 8,225 mln.

Nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in migliaia di euro)

A N N O	E N T R A T E	U S C I T E	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE A FINE ANNO
2 0 0 2	797	115	682	4.232
2 0 0 3	2.019	186	1.833	6.065
2 0 0 4	199	184	15	6.080
2 0 0 5	1.630	159	1.471	7.551
2 0 0 6	871	197	674	8.225

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per l'anno 2006 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 2005.
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2005 e 2006.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 1^ nota di variazione 2006	PREVENTIVO AGGIORNATO 2006	CONSUNTIVO 2006
	(in migliaia)			
1 AVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ANNO.....	6.080	7.551	7.551	7.551
2 ENTRATE:				
Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	6	1	6	0
Poste correttive e compensative di uscite	33	2	5	2
Entrate non classificabili in altre voci	3	1	1	2
Redditi e Proventi Patrimoniali.....	176	195	244	294
Canone d'uso immobili strumentali adibiti ad ufficio....	(...)	(...)	(...)	(...)
Variazioni patrimoniali straordinarie	1.395	0	594	557
Prelievi da fondi e riserve tecniche.....	17	15	9	16
Recupero contributi in conto interessi agli inquilini.....	(...)	0	0	(...)
TOTALE DELLE ENTRATE ...	1.630	214	859	871
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	48	50	51	40
Trasferimenti passivi.....	(...)	(...)	(...)	0
Uscite non classificabili in altre voci	(...)	(...)	(...)	(...)
Rimborso di riserve.....	0	0	0	58
Spese di amministrazione	95	120	121	91
Oneri per il trasferimento allo Stato	0	0	4	3
Oneri tributari.....	3	3	2	4
Assegnazioni a fondi e riserve tecniche	9	2	4	1
Contributo conto interessi agli inquilini.....	4	4	5	(...)
TOTALE DELLE USCITE ...	159	179	187	197
4 RISULTATO DI ESERCIZIO				
Avanzo (+).....	1.471	35	672	674
5 AVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO.....	7.551	7.586	8.223	8.225

Per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative si forniscono le seguenti precisazioni.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Iscritti per complessivi 294 mgl, si riferiscono alla remunerazione delle disponibilità finanziarie del Fondo impiegate secondo le forme indicate nel prospetto che segue.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO %
-disponibilità utilizzate nei c/c bancari	247.563	2.500	1,01
-prestiti e mutui	121.590	3.032	2,49
-anticipazioni gestioni deficitarie	7.315.449	282.230	3,86
- investimenti in tesoreria	212.383	4.890	2,30
-impieghi mobiliari e immobiliari	15.575	980	6,29
Totale.....	7.912.560	293.632	3,71

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 557 mgl, riguardano principalmente il plusvalore e l'eccedenza del fondo ammortamento immobili ceduti al F.I.P. e Patrimonio Uno.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Attengono all'onere per rate di pensioni e risultano pari a 40 mgl.

Nel prospetto che segue si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni 2005 e 2006.

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2005 E 2006

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2005	Vecchiaia	104	22.550	217
	Invalidità	30	8.578	286
	Superstiti	803	20.560	26
	Totale	937	51.688	55
2006	Vecchiaia	90	14.689	163
	Invalidità	29	8.568	295
	Superstiti	750	20.001	27
	Totale	937	43.258	50

RIMBORSO DI RISERVE – Pari a 58 mgl, attengono alla liquidazione di indennità per cessazione dal servizio.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Determinate in 91 mgl, con una diminuzione di 4 mgl rispetto all'esercizio precedente, rappresentano per 8 mgl le spese di amministrazione per la gestione degli immobili cartolarizzati INPS e per 83 mgl la quota parte delle spese di amministrazione attribuite alla Gestione in base ai criteri previsti dal vigente Regolamento di contabilità dell'INPS.

Nel prospetto che segue, l'ammontare complessivo delle predette spese viene analizzato per grandi aggregati.